

## **Regolamento della Rete di Conservazione e Sicurezza (art. 69, L.R. 12/2015)**

Visto il Capo IV "Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario" della L.R. 12/2015 "Testo Unico in materia di agricoltura";

Richiamati in particolare i sottocitati articoli della predetta legge:

l'articolo 69, che istituisce la Rete di Conservazione e Sicurezza;  
l'articolo 70, che attribuisce alle comunità locali il patrimonio delle risorse genetiche, fermo restando il diritto di proprietà su ogni pianta od animale iscritti nel registro;

Vista la D.G.R. n° 976 del 10/07/2017 recante le "Disposizioni per la gestione del registro regionale per la tutela del patrimonio genetico e della rete di conservazione e sicurezza" che costituisce il Regolamento Attuativo del Capo IV della L.R. 12/2015;

Richiamati in particolare i sottocitati articoli della predetta delibera:

l'articolo 12, che definisce la Rete di Conservazione e Sicurezza;  
l'articolo 13, che stabilisce le modalità di funzionamento della Rete;

Visto che, in base alla D.G.R. 796/2017, la Giunta Regionale ha individuato nella Società 3A-Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria (di seguito 3A-PTA) il Soggetto Attuatore del Capo IV della L.R. 12/2017;

Si istituisce il seguente **Regolamento della Rete di Conservazione e Sicurezza**

Massimiliano Brilli  
Amministratore Unico 3A-PTA

### **Art. 1 - SCOPI DELLA RETE**

La Rete, attraverso i propri aderenti, ha la funzione di:

- a) conservare le risorse genetiche autoctone a rischio di erosione, allo scopo di garantirne l'uso sostenibile, insieme al patrimonio di conoscenze ad esse correlato;
- b) valorizzare tali risorse, allo scopo di promuovere lo sviluppo sostenibile delle comunità locali nelle quali erano tradizionalmente diffuse.

### **Art. 2 - ADERENTI ALLA RETE**

Ai sensi dell'art. 69 della L. R. 12/2017, la Rete di Conservazione e Sicurezza delle risorse genetiche autoctone, di seguito denominata Rete, è costituita dai soggetti che provvedono alla conservazione *in situ* ed *ex situ* delle risorse genetiche autoctone della Regione Umbria.

Possono aderire alla Rete comuni, unioni di comuni, istituti sperimentali, centri di ricerca, Università, associazioni, agricoltori singoli e associati che:

- a) siano ubicati o possiedano almeno una sede operativa nel territorio dell'Umbria;
- b) detengano a vario titolo o vogliano avere accesso al materiale di propagazione di una o più risorse iscritte al Registro.

Tutti i soggetti di cui sopra che intendono aderire alla Rete possono farne richiesta al Soggetto Attuatore indicando obbligatoriamente le risorse per la cui conservazione viene richiesta l'adesione. L'iscrizione alla Rete è gratuita e avviene con la compilazione della Domanda di Adesione alla Rete di Conservazione e Sicurezza (**Allegato 1**).

In base all'art. 12 della D.G.R. 796/2017 aderiscono di diritto alla Rete:

- a) gli enti che detengono le banche regionali del germoplasma
- b) gli agricoltori che abbiano contribuito alla conservazione di una o più risorse iscritte al Registro.

### **Art. 3 - CONSERVAZIONE EX SITU**

Il Soggetto Attuatore stipula apposite convenzioni con le strutture incaricate della conservazione *ex situ* delle risorse genetiche autoctone che aderiscono di diritto alla Rete ai sensi dell'art. 12 della D.G.R. 796/2017.

Le collezioni *ex situ* hanno essenzialmente lo scopo di preservare la risorsa genetica dall'estinzione. La cessione di materiale genetico dalle collezioni *ex situ* è regolata all'interno delle convenzioni stipulate tra il Soggetto Attuatore e il Detentore della Collezione, tramite l'adozione di procedure volte a:

- i. garantire l'integrità e l'efficacia della collezione, la persistenza della tutela regionale sul materiale trasferito;
- ii. evitare l'appropriazione indebita materiale ed intellettuale della risorsa tutelata;
- iii. ripartire equamente i benefici derivanti dall'uso delle risorse genetiche presso le comunità locali che ne hanno garantito la conservazione, ai sensi dell'art. 70 della L.R. 12/2015.

Al fine di ottenere la cessione di materiale genetico presente nelle collezioni *ex situ* il Richiedente è tenuto obbligatoriamente a inoltrare richiesta al Soggetto Attuatore, compilando una apposita domanda (**Allegato 2**, Domanda per richiesta materiale genetico al Soggetto Attuatore), che la trasmetterà al Detentore della collezione.

#### *a) Banche dei semi di specie erbacee*

È consentita la cessione di piccoli campioni, previa firma di un apposito Accordo di Trasferimento Materiale (**Allegato 3**) ai sensi del Trattato Internazionale sulle Risorse Fitogenetiche per l'Alimentazione e l'Agricoltura (ratificato con Legge 101/2004), solo se consentito dalla quantità disponibile in collezione e dal grado di erosione della risorsa genetica.

#### *b) Campi collezione in vivo di specie arboree dotati di licenza per l'attività vivaistica*

È consentita la cessione di materiale genetico (marze, gemme, astoni, ecc.), previa firma di appositi Accordi di Trasferimento Materiale ai sensi del Trattato Internazionale sulle Risorse Fitogenetiche per l'Alimentazione e l'Agricoltura (ratificato con Legge 101/2004) esclusivamente a (e con il seguente ordine di priorità):

1. vivaisti regionali ("vivai custodi") sottoscrivendo l'Allegato 4 (Accordo di trasferimento materiale genetico (ATM) per Aziende vivaistiche);
2. residenti nell'areale tradizionale di coltivazione della risorsa a scopo di conservazione della biodiversità presso le comunità locali, in attuazione dell'art. 70 della L.R. 12/2015, per un numero massimo di 3 marze (18 gemme) per ogni richiedente, sottoscrivendo l'Allegato 5 (Accordo di trasferimento materiale genetico (ATM) tra 3A-PTA/ENTI/Privati);
3. residenti al di fuori dell'areale tradizionale di coltivazione della risorsa a scopo di conservazione della biodiversità, per un numero massimo di 3 marze (18 gemme) per ogni richiedente,

sottoscrivendo l'Allegato 5 (Accordo di trasferimento materiale genetico (ATM) tra 3A-PTA/ENTI/Privati);

4. Enti di ricerca pubblici o privati a scopo di studio e ricerca, sottoscrivendo l'Allegato 5 (Accordo di trasferimento materiale genetico (ATM) tra 3A-PTA/ENTI/Privati).

*c) Campi collezione in vivo di specie arboree non dotati di licenza per l'attività vivaistica*

È consentita la cessione di materiale genetico (marze, gemme, astoni, ecc.), previa firma di un apposito Accordo di Trasferimento Materiale (**Allegato 3**, Accordo di trasferimento materiale genetico (ATM) tra 3A-PTA/Collezioni/Richiedente) ai sensi del Trattato Internazionale sulle Risorse Fitogenetiche per l'Alimentazione e l'Agricoltura (ratificato con Legge 101/2004), solo se la cessione non depaupera la risorsa presente in collezione e secondo disponibilità. Il materiale non è cedibile ad operatori professionali del settore vivaistico.

*d) Banca dei lieviti e dei batteri lattici autoctoni*

È consentita la cessione di materiale genetico (campioni di ceppi di batteri/lieviti), previa firma di un apposito Accordo di Trasferimento Materiale (**Allegato 3**, Accordo di trasferimento materiale genetico (ATM) tra 3A-PTA/Collezioni/Richiedente) ai sensi del Trattato Internazionale sulle Risorse Fitogenetiche per l'Alimentazione e l'Agricoltura (ratificato con Legge 101/2004), solo se la cessione non depaupera la risorsa presente in collezione e secondo disponibilità.

Se la cessione depaupera significativamente la risorsa presente in collezione, il gestore della collezione e il Soggetto Attuatore concordano un piano di moltiplicazione funzionale alla corretta ricostituzione del campione, adeguatamente predisposto in base alla tipologia di risorsa interessata.

Per ciascuno dei casi sopra elencati, il Soggetto Attuatore, sentito il parere del Detentore della Collezione, **entro 30 giorni** dalla ricezione della richiesta comunica al richiedente l'accettazione o meno della domanda.

Chi riceve materiale di propagazione da una collezione *ex situ* di una risorsa iscritta al registro è **tenuto** ad iscriversi alla Rete. Deroghe sono consentite nel caso in cui la risorsa sia richiesta per scopi di studio e ricerca.

#### **Art. 4 - CONSERVAZIONE IN SITU**

Per conservazione *in situ* si intende la coltivazione/allevamento della risorsa genetica autoctona nel suo areale tradizionale così come risulta dalla relativa scheda del Registro Regionale.

Il Soggetto Attuatore si assicura che per ogni risorsa iscritta al Registro Regionale venga effettuata conservazione *in situ* e assume iniziative volte ad incentivarla.

Gli aderenti alla Rete possono scambiare tra loro, nella modica quantità stabilita, il materiale di propagazione delle risorse iscritte al Registro, all'interno dell'ambito locale individuato ai sensi dell'art. 69 comma 4 della L.R. 12/2015, ai fini di tutela e conservazione della biodiversità regionale. Chiunque effettui a vario titolo conservazione *in situ* di una risorsa genetica iscritta al Registro Regionale aderisce di diritto alla Rete, come previsto all'art. 12 della DGR 796/2017, sempre comunque previa sottoscrizione della Domanda di Adesione alla Rete di Conservazione e Sicurezza (**Allegato 1**).

Ai sensi dell'art. 13 della DGR 796/2017, il Soggetto Attuatore può predisporre avvisi pubblici al fine di individuare, tra gli agricoltori iscritti alla Rete che operano nell'area di origine di ogni risorsa iscritta al Registro, coloro a cui affidare l'incarico di produrre in purezza il materiale di propagazione di tale risorsa. Costituisce elemento di priorità assoluta nell'individuazione di tali soggetti l'aver contribuito a conservare risorse genetiche umbre a rischio di erosione.

Il Soggetto Attuatore, come previsto in base all'art. 13 della DGR 796/2017, stipula con gli agricoltori deputati alla produzione di materiale genetico apposite convenzioni in cui gli stessi si impegnano a:

- a) produrre il materiale di propagazione secondo specifici disciplinari predisposti dalla 3A-PTA;
- b) rendere disponibile la modica quantità qualora ne venga fatta richiesta;
- c) cedere una modica quantità di materiale di propagazione ai soggetti incaricati della conservazione *ex situ*, con frequenza concordata con 3A-PTA e i Detentori della collezione;
- d) tenere un registro per l'annotazione della produzione, lo scambio e/o la cessione di materiale di propagazione;

Il Soggetto Attuatore facilita il collegamento tra domanda ed offerta rendendo pubblici i recapiti dei soggetti aderenti alla Rete (dietro autorizzazione scritta degli stessi), utilizzando il proprio sito internet e altri canali informativi.

#### **Art. 5 - ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO DELLA RETE**

Il Soggetto Attuatore:

- a) coordina la Rete svolgendo funzioni di informazione, divulgazione e coordinamento degli aderenti;
- b) riceve le domande di iscrizione alla Rete e tiene un registro degli aderenti;
- c) monitora la circolazione del materiale di propagazione delle risorse iscritte al Registro tra gli aderenti alla Rete;
- d) predispone i disciplinari di produzione del materiale di propagazione;
- e) coinvolge gli aderenti alla Rete in attività di diffusione e valorizzazione delle risorse genetiche autoctone;
- f) mette in atto sistemi sperimentali di conservazione e valorizzazione delle risorse in collaborazione con gli aderenti alla Rete e in accordo con i principi della L.R. 12/2015, del Trattato Internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura (ratificato con Legge 101/2004) e della Convenzione sulla Diversità Biologica (ratificata con Legge 124/1994);
- g) sperimenta, in collaborazione con gli aderenti alla Rete, sistemi di trasferimento di materiale di propagazione all'interno della Rete al fine di rendere più efficace la diffusione della risorsa in ambito locale.

I servizi alla Rete svolti dal Soggetto Attuatore sono dettagliati nel documento "Struttura della Rete e Servizi" (**Allegato 6**) che il Soggetto Attuatore aggiorna periodicamente e rende disponibile sul portale regionale <http://biodiversita.umbria.parco3a.org> e tramite altri canali informativi.